



ORDINANZA SINDACALE
n. 23 del 21/02/2017

OGGETTO: Divieto di vendita e di utilizzo di prodotti schiumogeni nell'area interessata dalle manifestazioni carnevalesche 2017.

IL SINDACO

- Premesso che nella giornata di **DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017** si svolgerà l'ultimo corso mascherato con carri allegorici della 51° edizione del Carnevale di San Mauro nell'omonima frazione di Signa;
- Considerato che tale manifestazione interessa l'area urbana ricompresa nella frazione di San Mauro a Signa;
- Rilevato che in occasione dei corsi mascherati delle domeniche 12 e 19 febbraio 2017 sono state vendute ed utilizzate bombolette spray atte a spruzzare sostanze schiumose e che nell'area interessata alla manifestazione se ne è riscontrato un uso considerevole;
- Rilevato altresì che in entrambe le occasioni succitate è stato registrato il verificarsi di infortuni agli occhi a carico di numerose persone, specialmente bambini, derivanti dall'uso improprio delle bombolette di schiuma spray con conseguente richiesta di intervento e medicazione del presidio sanitario mobile allestito dalla Misericordia nell'area della manifestazione; ed inoltre a causa della sconsiderata diffusione della schiuma si sono verificati litigi e diverbi che avrebbero potuto evolversi in episodi di minacce e violenza fisica;
- Considerato in particolare che nella domenica del 19 febbraio 2017 detto presidio, coordinato dal 118, ha prestato oltre 40 medicazioni per casi di bruciore, arrossamento e persistente irritazione agli occhi dovuto al contatto con il prodotto schiumogeno in argomento e che in un caso il malcapitato/a, data l'entità e la persistenza della reazione al contatto con la schiuma, è stato invitato a recarsi presso il Pronto Soccorso del più vicino Ospedale;
- Visto il rapporto prot. n. 3640 del 20/02/2017 redatto dalla Polizia Municipale;
- Valutato che la pur preziosa opera di prevenzione e sensibilizzazione all'uso corretto del prodotto indicato condotta dagli organizzatori della manifestazione e dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri della locale stazione, si è palesata insufficiente ad arginare il fenomeno;



- Atteso che il carnevale di S. Mauro è e vuole restare un'occasione di condivisione festosa ed allegra all'insegna della tradizione locale destinata in primis ai bambini e alle loro famiglie;
- Ritenuto per quanto sopra esposto adottare tutti i provvedimenti precauzionali del caso atti a tutelare la pubblica incolumità rimuovendo ogni situazione di pericolo anche potenziale;
- Valutato che i suddetti provvedimenti si rendono indispensabili al fine di evitare lesioni alle persone e danni alle cose per gesti inconsulti di terzi;
- Atteso che turbative alla sicurezza dei partecipanti all'evento possono altresì innescare episodi di animosità e turbativa all'ordine pubblico;
- Visto l'art. 54 commi 1 lett. B) e 4, del D.lgs. 267/2000 TUEL e ravvisata la propria competenza ad approvare il presente provvedimento;
- Visto l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;
- Visto l'art. 85 c. 2 TULPS approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e l'art. 151 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- Visto l'art. 13 della Legge 689/1981;
- Visto l'art. 650 c.p.

ORDINA

Per il giorno di DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017, limitatamente alla frazione di San Mauro a Signa, area interessata alla manifestazione carnevalesca in programma, è imposto

Il divieto di vendita e di utilizzo di bombolette spray atte a gettare schiuma sotto forma di nebulizzanti e/o schiuma vaporizzata.

Il divieto di vendita e detenzione per la vendita riguarda gli esercenti il commercio su aree pubbliche e gli esercenti operanti in sede fissa con negozio ubicato all'interno dell'area interessata all'evento.

I prodotti sopra descritti, se trovati in vendita, detenuti per la vendita, usati o comunque in possesso di alcuno durante la manifestazione carnevalesca, saranno posti sotto sequestro ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689 e successivamente confiscati ai sensi del successivo art. 20.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D.lgs. 267/2000.



COMUNE DI SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

REGIONE TOSCANA



Ove non si riscontrino violazioni alle disposizioni del TULPS si applicherà la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis Dlgs 267/2000 fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti eventualmente accertati.

INFORMA

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio telematico, trasmessa al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Signa per quanto di competenza e comunicata agli organizzatori della manifestazione.

Alla presente sarà data inoltre adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul sito del Comune e nelle forme ritenute più opportune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio.

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

f.to IL SINDACO
Alberto Cristianini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa